

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA E I COMUNI DI BUSALLA,  
CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA E VOBIA PER GESTIONE IN DELEGA DELLE  
FUNZIONI SOCIALI PROPRIE  
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 37**

L'anno **Duemilasedici**, il giorno ----- del mese di -----, nella Sede della Comune di Busalla,  
Piazza Macciò - Busalla;

**TRA**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dal Sig. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'Unione dei Comuni dello Scrivia (C.F./P.IVA Ente 02252280991), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**IL COMUNE DI BUSALLA** , rappresentato dalla Sig.ra LINDNER Anna Maria – ViceSindaco pro-tempore, nata a Caluso (TO) il 03.09.1941, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Busalla (C.F./P.IVA Ente 80007490107), autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI CROCEFIESCHI** , rappresentato dal Sig. VENZANO Bartolomeo – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.04.1946 - (C.F./P.IVA Ente 00866560105), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Crocefieschi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE** , rappresentato dal Sig. ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di rappresentante del Comune di Isola del Cantone (C.F./P.IVA Ente 00563890102), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA** , rappresentato dalla Sig.ra OLIVERI Rosa –Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ronco Scrivia (C.F./P.IVA Ente 00705520104), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI VOBBLIA** , rappresentato dal Sig.Simone Franceschi – Sindaco pro-tempore, nata a Genova il 29.02.1976, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Vobbia (C.F./P.IVA. Ente 00903710101), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 00.00.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che:

- ❖ ai sensi dalla Legge Regionale n. 12/2006, recante:“*Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari*”, i Comuni di Busalla; Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia, con decisione perfezionata nella Conferenza dei Sindaci del 15 dicembre 2006, hanno deciso di espletare in forma associata le funzioni inerenti i servizi sociali, attraverso la costituzione dell’Ambito Territoriale Sociale n.37;
- ❖ a seguito di tale decisione, a partire dall’anno 2007, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia hanno provveduto a stipulare idonea Convenzione di durata triennale per la gestione delle funzioni;
- ❖ l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell’ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle

spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, stabilendo, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;

- ❖ l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, individuando le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e stabilendo che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le loro funzioni fondamentali;
- ❖ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014 davanti al Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep. n. 406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, hanno costituito l'Unione dei Comuni dello Scrivia ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- ❖ l'art.2 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce *“ L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135”*;
- ❖ in attesa del trasferimento delle funzioni sociali proprie di Comuni, all'Unione dei Comuni dello Scrivia, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia hanno

provveduto a prorogare la convenzione per la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali, dell'Ambito Territoriale Sociale n.37;

- ❖ l'art.5 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce che *“Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione”*;
- ❖ è volontà dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia, procedere al rinnovo della convenzione per la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale n.37 anche attraverso delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, della gestione associata in parola;

Tutto ciò premesso si

## **CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMESSA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

1. Oggetto della convenzione è la programmazione e la gestione in forma associata delle funzioni inerenti i servizi sociali da espletarsi nei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, nell'Ambito Territoriale Sociale n.37, attraverso delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

### **ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione, in assenza di diverse prescrizioni legislative, ovvero di diversa organizzazione tra i Comuni aderenti all'Unione, ha validità dalla sua sottoscrizione sino al 31.12.2019 .

### **ARTICOLO 4 - RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. La decisione di recesso dall'associazione dell'Ambito, deve essere comunicata dalla parte interessata, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Comunale di apposito provvedimento deliberativo, che dovrà essere inoltrata contestualmente alla comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno sei mesi. Del recesso sarà data immediata comunicazione ai competenti uffici regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza. Tale procedura dovrà essere utilizzata anche nei casi di modifica del vigente assetto organizzativo.

2. Il mancato versamento, o reiterato mancato versamento, senza giustificato motivo, da parte di un Comune, delle spettanze di propria competenza a carico del Bilancio dell'Ambito Territoriale Sociale, potrà determinare l'esclusione del Comune medesimo dall'ATS stesso. L'esclusione del Comune dall'ATS, dovrà essere deliberato dalla Conferenza d'Ambito e ratificata da parte degli organi consiliari dell'Unione e della maggioranza dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale.

#### **ARTICOLO 5 - FUNZIONI DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE**

1. L'Ambito Territoriale Sociale costituisce il territorio ove i Comuni limitrofi si associano per programmare e gestire in forma associata l'organizzazione dei servizi sociali di base. Esso garantisce l'accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali attraverso la costituzione presso tutti i Comuni facenti parte ATS di Sportelli di Cittadinanza, in modo tale da garantire a tutti i cittadini residenti la possibilità di accesso ai servizi sociali.

2. L'Ambito Territoriale Sociale provvede alla erogazione di prestazioni sociali di base, all'informazione, alla consulenza, al servizio sociale professionale, al servizio di assistenza domiciliare, al sostegno socio-educativo, alla consulenza psicologica e all'aiuto personale e familiare attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale.

3. L'Ambito Territoriale Sociale garantisce l'accesso dell'utenza attraverso cinque poli di front-office, situati presso i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, i cui orari di apertura sono definiti dalla Conferenza d'Ambito.

#### **ARTICOLO 6 - CONFERENZA D'AMBITO**

1. La rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale, nei rapporti verso terzi, è affidata al Presidente dell'Unione dei Comuni o da suo delegato, secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale, di seguito definita Conferenza d'Ambito. La Conferenza elegge a maggioranza assoluta un Presidente con compiti di coordinamento nei rapporti tra l'Ambito e i Comuni e il Presidente dell'Unione.

2. La Conferenza ha sede presso il Comune di Busalla, ed è composta dai Sindaci, o dagli Assessori delegati dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia. Alla Conferenza d'Ambito può partecipare il Presidente dell'Unione o suo delegato, senza esercitare diritto di voto.

3. La Conferenza d'Ambito stabilisce le linee di indirizzo per l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi Sociali dell'Ambito, nel rispetto delle linee stabilite dalla normativa vigente in materia, e secondo i principi della:

- ❖ sussidiarietà, che comporta l'adeguato utilizzo delle risorse istituzionali;
- ❖ adeguatezza delle prestazioni sociali;
- ❖ ricomposizione di funzioni omogenee in capo ad un livello istituzionale, che ne consenta l'esercizio nel rispetto delle norme regionali e nazionali;
- ❖ differenziazione delle funzioni in termini di equità e sostenibilità.

4. La Conferenza d'Ambito svolge le seguenti funzioni:

- ❖ elegge a maggioranza assoluta il Presidente;

- ❖ approva le proposte di organizzazione dei servizi in forma associata;
- ❖ esprime il parere circa la nomina del Coordinatore d'Ambito di cui all'art.11;
- ❖ approva il bilancio di previsione e il rendiconto relativo ai servizi gestiti in forma associata, rispettivamente entro i seguenti termini: il 31 dicembre dell'esercizio precedente, e il 31 marzo per il rendiconto dell'anno precedente;
- ❖ approva il Piano delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale;
- ❖ esamina ogni questione ritenuta di interesse comune;
- ❖ verifica annualmente lo stato di attuazione della programmazione e degli obiettivi dei servizi d'Ambito, apportando, se necessario, modifiche e aggiornamenti;
- ❖ decide sulle eventuali variazioni da apportare nel corso dell'anno, su richiesta motivata del Coordinatore di Ambito, alle previsioni contabili del servizio;
- ❖ approva annualmente la quantificazione delle risorse necessarie per l'esercizio successivo, stabilendo, preventivamente le quote di partecipazione di ogni singolo Comune e a consuntivo l'indicazione definitiva delle quote di spesa a carico dei Comuni;
- ❖ promuove l'uso integrato e coordinato delle risorse, delle strutture e dei servizi presenti nei territori comunali al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutta la popolazione residente nel territorio dell'Ambito.

5. Partecipano alla Conferenza d'Ambito in qualità di referenti tecnici: il Coordinatore di Ambito e un altro dipendente con il compiti di Segretario verbalizzante. In base a quanto previsto nell'OdG possono essere invitati a partecipare alla Conferenza i responsabili dei servizi finanziari dei Comuni facenti parte dell'Ambito.

#### **ARTICOLO 7 - PRESIDENTE DELLA CONFERENZA D'AMBITO**

1. In caso di impedimento o di assenza il Presidente della Conferenza di Ambito è sostituito dal Presidente dell'Unione o suo delegato. Al Presidente compete:

- ❖ la convocazione della Conferenza stessa;

- ❖ la promozione della comunicazione tra i Comuni dell'Ambito;
- ❖ l'essere riferimento istituzionale del Coordinatore d'Ambito, delle cui competenze e risorse personali si avvale per istruire e predisporre documentazioni, relazioni, piani e progetti da sottoporre alla Conferenza di Ambito.

#### **ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA D'AMBITO**

1. La Conferenza d'Ambito si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno, in particolare per approvare il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e il Piano d'Ambito Territoriale Sociale.
2. La Conferenza d'Ambito si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente della Conferenza d'Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza della Conferenza.
3. La convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza d'Ambito anche quando lo richieda almeno uno degli Enti convenzionati.
4. La Conferenza d'Ambito è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le convocazioni sono inviate attraverso comunicazione telematica (*via mail o tramite pec*) alle sedi dei Comuni e ai componenti della Conferenza.
6. Nei casi di urgenza la Conferenza d'Ambito può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza con medesima modalità di comunicazione, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono inviati via mail agli interessati e depositati presso la segreteria dell'ATS a disposizione dei Sindaci e/o degli Assessori delegati. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6 del presente articolo.



#### **ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA**

1. La seduta della Conferenza d'Ambito è valida con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni aderenti all'ATS.
2. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo per le votazioni concernenti persone che sono effettuate con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **ARTICOLO 10 – GRUPPI DI LAVORO**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ambito, la Conferenza d'Ambito può costituire gruppi di lavoro di carattere consultivo inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi dei gruppi di lavoro e la regolamentazione delle attività che deve essere svolta.

#### **ARTICOLO 11 - COORDINATORE D'AMBITO**

1. La Conferenza di Ambito per il coordinamento organizzativo e programmatico delle attività sociali proprie dell'Ambito stesso si avvale di un assistente sociale con comprovate competenze in materia, dipendente dell'Unione o di uno dei Comuni aderenti all'ATS, che assume il ruolo di Coordinatore di Ambito.
2. Il Coordinatore d'Ambito svolge le funzioni inerenti il coordinamento operativo delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale e ha le seguenti competenze:
  - ❖ è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dei programmi definiti dalla Conferenza d'Ambito;
  - ❖ è referente della Conferenza di Ambito ed in particolare del suo Presidente, di cui recepisce le direttive;

- ❖ è responsabile tecnico per la elaborazione della programmazione propria dell'Ambito e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza d'Ambito, cui relaziona periodicamente sul funzionamento e l'efficacia del servizio;
- ❖ promuove lo sviluppo dell'Ambito ed è diretto responsabile delle attività svolte, anche in regime di convenzione;
- ❖ adotta le misure necessarie per realizzare un'effettiva interconnessione tra tutte le strutture ed i servizi comunali interessate alla gestione associata dei servizi;
- ❖ collabora alla formulazione di protocolli operativi verificandone l'attuazione a livello locale;
- ❖ cura i rapporti con la popolazione favorendo la diffusione di idonea informazione;
- ❖ favorisce le istanze partecipative del volontariato e della cittadinanza in genere e l'utilizzo consapevole delle risorse;
- ❖ è dotato di autonomia gestionale nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevute;
- ❖ è responsabile della gestione del Fondo d'Ambito, inserito nel Bilancio del Unione dei Comuni dello Scrivia;
- ❖ elabora la proposta di documento finanziario di riepilogo preventivo e consuntivo, contenente i movimenti contabili da sostenere e sostenuti per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata, mettendo in evidenza il contributo regionale e quello dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia e lo trasmette alla Conferenza di Ambito;
- ❖ adotta atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'Ambito Territoriale Sociale, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano il servizio verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;

- ❖ è responsabile dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi propri dell'Ambito; ferma restando tale responsabilità, il coordinatore può individuare all'interno dell'Unità Operativa Multiprofessionale altri responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali per gli adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare diretta attività di sovrintendenza e coordinamento; è possibile attribuire al responsabile di procedimento anche competenza ad adottare il provvedimento finale;
- ❖ convoca gli incontri dell'Unità Operativa Multiprofessionale;
- ❖ ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dai Comuni associati utili per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Ambito;
- ❖ fa parte della Segreteria Tecnica;
- ❖ fa parte del Comitato Distrettuale;
- ❖ partecipa alla Conferenza dei Sindaci di Ambito.

#### **ARTICOLO 12 - UNITÀ OPERATIVA MULTIPROFESSIONALE**

1. L'Unità Operativa Multiprofessionale d'Ambito (OUM) è composta oltre che dall'Assistente Sociale coordinatore, dal personale assegnato dall'Unione all'Ambito Territoriale n.37.
2. L'Unità Operativa Multiprofessionale per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ambito si avvale altresì dell'operato di altre figure professionali specificamente individuate e/o incaricate, in particolare di eventuali psicologhe e/o assistenti domiciliari.
3. L'UOM si riunisce periodicamente per la programmazione, la verifica e la valutazione delle attività d'Ambito.
4. I membri dell'UOM, e le figure professionali di cui la stessa si avvale, operano indistintamente nel territorio dei cinque Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale stesso, secondo criteri operativi definiti in sede di Conferenza d'Ambito e nel Piano d'Ambito Territoriale Sociale.

5. Il succitato personale nell'espletamento delle attività proprie dell'Ambito utilizza mezzi e strumenti messi a disposizione dai Comuni aderenti all'ATS, per l'espletamento delle funzioni inerenti.

### **ARTICOLO 13 - PIANO D'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**

1. Il Piano di Ambito Territoriale Sociale è lo strumento della programmazione locale della rete dei servizi sociali di base. Il piano è predisposto dalla UOM in base ai bisogni dell'Ambito, tenuto conto delle indicazioni e degli obiettivi del Piano di Distretto Socio Sanitario e del Piano Sociale Integrato regionale.

2. Il Piano di Ambito è approvato annualmente dalla Conferenza d'Ambito, entro il 15 dicembre di ogni anno, ed ha valore per l'annualità successiva. In esso sono indicati:

- ❖ gli obiettivi di politica sociale da perseguire nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ❖ la rete dei servizi e degli interventi promossi e attivati dai Comuni facenti parte dell'Ambito e le loro modalità di coordinamento;
- ❖ i servizi e gli interventi propri dell'Ambito Territoriale Sociale volti a garantire l'espletamento e l'attivazione degli interventi correlati ai servizi sociali di base, e i progetti innovativi che si intendono attivare, nonché la previsione delle risorse economiche ed umane necessarie per la loro realizzazione;
- ❖ l'indicazione delle modalità di utilizzo del finanziamento regionale e di quello dell'Ambito;
- ❖ la determinazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza e le risorse messe a disposizione a tale scopo dagli Enti locali;
- ❖ l'individuazione dei soggetti gestori delle attività e gli strumenti utilizzati per l'affidamento della gestione;
- ❖ gli strumenti individuati per il monitoraggio in itinere del Piano stesso;
- ❖ le modalità di effettuazione della valutazione consuntiva.

### **ARTICOLO 14 - MODALITÀ GESTIONALI DELLE ATTIVITÀ DI AMBITO**

1. Per la concreta attuazione delle funzioni proprie dell'Ambito Sociale, con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia conferiscono all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in qualità di Ente delegato alla gestione dell'Ambito Territoriale n.37, l'autorizzazione a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi necessari per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione stessa.

2. Tutti gli interventi, gli atti, le procedure i rapporti giuridici ed i provvedimenti conseguenti e necessari alla operatività della gestione, sono adottati dall'Unione dei Comuni, secondo la propria disciplina interna, in nome e per conto della gestione associata.

#### **ARTICOLO 15 - SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi sociali concorrono i finanziamenti dei Comuni, della Regione, dello Stato, della Città Metropolitana di Genova e la compartecipazione economica dei cittadini alle prestazioni sociali, definita in base al Regolamento ISE. In particolare, nello specifico:

a) a carico dei Comuni sono poste le spese per l'attivazione delle prestazioni sociali derivanti dalla legge n. 328 /2000 e dalla succitata legge regionale n. 12/2006, relative ai livelli essenziali di assistenza. I Comuni concorrono in maniera sussidiaria alla realizzazione e alla gestione dei servizi sociali, riservando il trasferimento regionale, cui concorrono il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, e gli eventuali trasferimenti finalizzati provenienti da altri Enti, all'esclusivo finanziamento di interventi e servizi. Tale modalità troverà definizione nel Piano d'Ambito Territoriale Sociale di cui al precedente art. 14;

b) la Regione attraverso il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali concorre in termini sussidiari e solidaristici a cofinanziare le attività proprie dei Comuni di cui al presente articolo, per garantire equilibrio e sostenibilità della rete assistenziale su tutto il territorio regionale;

- c) Enti vari che attraverso trasferimenti finalizzati concorrono a finanziare la realizzazione e la gestione dei servizi sociali erogati dall'Ambito Territoriale Sociale;
- d) i cittadini residenti nel territorio dell'Ambito che usufruiscono delle prestazioni sociali agevolate previste dal Regolamento ISE, e proprie dei servizi sociali, concorrono alle spese tramite la loro compartecipazione economica che prevede il trasferimento delle quote poste a carico, e l'inclusione delle stesse, in apposito capitolo di bilancio dell'Unione dei Comuni.
2. Le quote annuali che i Comuni facenti parte dell'Ambito dovranno trasferire all'Unione dei Comuni dello Scrivia, così come definite nell'annuale Piano d'Ambito, saranno calendarizzate come segue:
- ❖ 50% al 15 giugno dell'esercizio in corso;
  - ❖ 40% al 15 novembre dell'esercizio in corso ;
  - ❖ saldo dell'esercizio precedente al 15 maggio dell'anno successivo, a consuntivo.
3. L'Unione dei Comuni dello Scrivia provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio le risorse in entrata e gli interventi in uscita secondo quanto disposto dalla Conferenza d'Ambito.
4. I Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia provvederanno ad iscrivere nei propri bilanci in idonei interventi di spesa gli oneri di loro competenza.
5. Eventuali spese straordinarie, non previste dal Piano d'Ambito, tali da apportare all'assetto del Bilancio previsionale dell'ATS e dell'Unione, nonché delle spese a carico dei Comuni dell'Ambito, dovranno essere preventivamente deliberate ed autorizzate in sede di Conferenza d'Ambito.

#### **ARTICOLO 16 - STRUTTURA DEL BILANCIO DI AMBITO**

1. Il preventivo e il rendiconto della gestione d'Ambito è costituito dalle seguenti voci:
- a) Voci di entrata:
- contributo Regionale;
  - oneri a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito;
  - quote di compartecipazione degli utenti per accesso a prestazioni sociali agevolate;

- trasferimenti da Enti;

b) Voci di spesa

- spese per il personale;
- spese per acquisto beni;
- spese per servizi ed altri interventi;
- spese generali ed amministrative;
- spese di gestione.

2. Il bilancio di previsione, redatto dall'Unione dei Comuni dello Scrivia ed approvato dalla Conferenza di Ambito, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti regionali e gli oneri a carico dei Comuni associati.

3. I Comuni dell'Ambito provvedono a redigere i propri bilanci di previsione e ad iscrivere nei propri bilanci le risorse in entrata e gli interventi in uscita in esecuzione di quanto deliberato dalla Conferenza di Ambito.

4. L'Unione dei Comuni dello Scrivia provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio idonei capitoli in entrata ed in uscita le medesime previsioni.

5. Entro il 15 marzo di ogni anno l'Unione dei Comuni trasmetterà alla Conferenza di Ambito il rendiconto della gestione dell'esercizio.

6. Sulla base delle indicazioni dell'Unione dei Comuni, la Conferenza d'Ambito provvederà ad approvare il rendiconto della gestione dell'Ambito Territoriale Sociale e a trasmetterlo in copia ai Comuni.

#### **ARTICOLO 17 - INSERIMENTI IN STRUTTURA**

1. Minori:

a) Per le spese derivanti dall'inserimento in struttura di minori oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il contributo di spesa posto a carico dell'ATS n. 37 è pari al 50% della spesa totale.

- b) Le eventuali spese derivanti dall'inserimento in struttura di minori non oggetto di provvedimento dell'A.G. sono imputabili unicamente al bilancio del Comune di residenza.
- c) Gli eventuali trasferimenti regionali finalizzati al sostegno alle spese derivanti dagli inserimenti di minori in struttura, per quanto attiene quelle relative a minori oggetto di provvedimento dell'A.G., tenuto conto della modalità di compartecipazione alle spese di Comuni e ATS n. 37, sono da tali soggetti incamerati con una percentuale simile a quella della compartecipazione.

## 2. Adulti:

- a) Le eventuali spese derivanti dall'inserimento di donne vittime di violenza sole o con minori, il contributo di spesa posto a carico dell'ATS n. 37 è pari al 50% della spesa totale.
- b) Grava sul bilancio dell'ATS n. 37 la eventuale compartecipazione alle spese derivanti dal ricovero in struttura per il periodo definito di "sollievo" e della durata massima di giorni 30.
- c) Per quanto attiene la eventuale compartecipazione alle spese di ricovero successive a tale periodo essa grava sul Comune di residenza, mentre l'ATS, nei soli casi per i quali già prima del ricovero in struttura era in atto l'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito, se ne ravvisa la necessità, prosegue in tale erogazione.

## 3. Anziani:

- a) Gravano sul bilancio dell'ATS n. 37 le eventuali spese di compartecipazione derivanti dal ricovero in struttura del periodo definito di "sollievo" e della durata massima di giorni 30.
- b) Le eventuali spese derivanti dalle altre tipologie di ricovero in struttura gravano sui Comuni di residenza.

## **ARTICOLO 18 – EMERGENZE ABITATIVE**

1. Le spese derivanti da urgenti e provvisorie sistemazioni abitative a seguito di procedura di sfratto di adulti, anziani e famiglie, nell'ambito di progetti condivisi, gravano sia sul bilancio dell'ATS n37 (*per un massimo di Euro 1.500,00 per ogni singolo evento*) che su quello dei Comuni di residenza.



2. I Comuni si impegnano altresì a sostenere e favorire l'ATS nella individuazione e nella fruizione di due più unità abitative, anche private, da destinarsi, in base a criteri d'accesso predefiniti, all'accoglienza di adulti, anziani e famiglie, che trovandosi in situazione di emergenza abitativa abbiano i requisiti progettuali per accedere provvisoriamente a tali alloggi.

#### **ARTICOLO 19 - INTERVENTI EX LEGGE 104/92**

1. Sono di esclusiva competenza dei comuni di residenza le spese derivanti dall'applicazione della Legge n. 104/92 in materia di frequenza scolare, quali l'assistenza scolastica e il trasporto scolastico.

2. L'ATS n.37 mantiene funzioni amministrative relative all'affidamento del servizio (*qualora esternalizzato*) e, al controllo dello stesso nell'ambito di un più generale progetto assistenziale individualizzato e rivolto ai singoli fruitori del servizio.

#### **ARTICOLO 20 – PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.37**

1. In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, per la gestione delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37, l'Unione si avvarrà delle prestazioni del personale già utilizzato dai Comuni di Busalla e Ronco Scrivia, nella misura del 100% delle prestazioni già previste presso l'ATS medesimo L'Unione, per tale collaborazione, a seguito della stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'ex-art.14 CCNL, riconoscerà ai Comuni di Busalla e di Ronco Scrivia, un rimborso pari al 100% della prevista retribuzione del citato CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato dei Responsabili, secondo le previsioni convenzionali delle prestazioni svolte presso l'ATS.

2. Nel caso di personale assente per lungo periodo, e per il quale si ravviserà la necessità di procedere a sostituzione parziale o totale, successivamente all'autorizzazione da parte della Conferenza d'Ambito, verranno individuate modalità di sostituzione ai sensi della normativa vigente. Le spese derivanti dalle sostituzioni del personale graveranno sia sui bilanci comunali, che

sul bilancio dell'ATS n. 37 con le modalità che verranno di volta in volta individuate dalla Conferenza d'Ambito, in relazione al singolo caso.

#### **ARTICOLO 21 - SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, ed in genere tutti gli oneri previsti per la gestione della funzione trasferita all'Unione, saranno suddivisi a carico dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, secondo le ripartizioni già previste tra i Comuni stessi, in sede di costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale n.37.

2. Le ulteriori spese previste a carico dei singoli Comuni, per la compartecipazione ai servizi, in particolare quelle previste dagli articoli 17,18 e 19, saranno anticipate dall'Unione, e successivamente recuperate dai Comuni, in sede di rendicontazione.

#### **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1.A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, nonché dalla definizione della struttura organizzativa dell'Unione, all'interno della quale trasferire le professionalità e le attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37, è stabilito che l'Unione dei Comuni agisca in continuità amministrativa e contabile, con le attività assolve dal parte del Comune di Busalla quale capofila della *“Convenzione tra il Comune di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone., Ronco Scrivia e Vobbia, per l'espletamento congiunto delle funzioni proprie dei Servizi Sociali, attraverso la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale n.37”*.

2. Le istanze, le segnalazioni e le domande di accesso ai servizi, pervenute al Protocollo del Comune di Busalla, nonché dei Comuni aderenti all'Ambito, antecedentemente la sottoscrizione della presente convenzione, verranno trattate, istruite e definite dalla struttura organizzativa dell'Unione in continuità di servizio, mantenendo modalità ed ordine del procedimento.

3. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Busalla e l'Unione dei Comuni dello Scrivia, definiranno con successivo accordo, le modalità di trasferimento delle risorse

finanziarie, di competenza dell'anno 2016 dal bilancio del Comune di Busalla al bilancio dell'Unione dei Comuni , nonché le modalità di gestione dei residui da parte del Comune di Busalla fino al loro esaurimento.

4. L'Unione dei Comuni dello Scrivia, attraverso personale appositamente individuato, potrà fornire opportuna collaborazione per il supporto tecnico alle attività finanziarie del Distretto Socio Sanitario n.10, in occasione della ripartizione delle risorse economiche nel corso delle diverse annualità e per le singole progettualità, eventualmente assegnate.

5. L'Unione dei Comuni, in assenza di diverse disposizioni in materia, siano questi accordi tra i Comuni o disposizione legislative regionali, potrà altresì fornire al Distretto Socio Sanitario n.10, personale atto a garantire supporto amministrativo o tecnico, da destinare all'attività amministrativa del Distretto Socio Sanitario n.10, con l'esclusione delle attività amministrative del Servizio Finanziario.

6. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Unione fornirà il necessario supporto, a seguito di opportune intese tra l'Unione e i Comuni, successivamente alle decisioni delle Conferenza dei Sindaci del DSS n.10, in merito al riparto e la contabilizzazione dei costi tra i Comuni, con particolare riferimento ai Comuni non aderenti all'Unione.

#### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Con la presente convezione si conferma la validità degli atti e dei provvedimenti inerenti per la organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi propri dell'Ambito Territoriale Sociale, assunti nel periodo antecedente alla stipula della Convenzione stessa e che vengono qui come tali espressamente richiamati.

2. Nel caso di recesso dalla presente convenzione, le parti provvederanno alla definizione e alla liquidazione dei rapporti in corso in conformità alle disposizione in essa contenute, avvalendosi della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

